

## **DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2019**

**14/2019/S/COM**

### **IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL'AUTORITÀ E DI RECLAMI PRESENTATI ALLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE ENERGIA E AMBIENTE**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1049<sup>a</sup> riunione del 22 gennaio 2019

### **VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 e s.m.i., recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2013, 96/2013/A (di seguito: deliberazione 96/2013/A);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 286/2014/R/com e s.m.i., recante "Regolamento per lo svolgimento da parte dello Sportello per il consumatore di energia delle attività afferenti al trattamento dei reclami" (di seguito: Regolamento);

- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2016, 169/2016/E/com (di seguito: deliberazione 169/2016/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 602/2016/S/com (di seguito: deliberazione 602/2016/S/com).

**FATTO:**

1. Dalla reportistica mensile, inviata dallo Sportello per il consumatore di energia, ora Sportello per il consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello) agli Uffici dell’Autorità, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a), del Regolamento, è emersa la mancata risposta di Romaenergie S.r.l. (di seguito: Romaenergie o società) a numerose richieste di informazioni dello Sportello.
2. Pertanto, al fine di ottenere riscontro alle predette richieste, gli Uffici dell’Autorità, in data 28 settembre 2015, hanno inviato alla società una nota di sollecito (prot. Autorità 27906) - nella quale si segnalava anche il mancato accreditamento al Portale esercenti -, concedendo un termine di 30 giorni lavorativi per provvedere; la società non ha fornito alcuna risposta a tale sollecito. Alla data del 31 marzo 2016, dalla reportistica inviata dallo Sportello risultavano inesitate da parte di Romaenergie n. 8 richieste di informazioni.
3. Inoltre, al fine di ottenere chiarimenti sul mancato invio delle informazioni relative ai soci all’Anagrafica Operatori, nonché sulla mancata comunicazione all’Anagrafica Venditori delle informazioni relative ai Comuni nei quali viene svolta l’attività di vendita (punto 5 e scheda 5 dell’Allegato A alla deliberazione 96/2013/A), gli Uffici dell’Autorità hanno inviato a Romaenergie diverse richieste (prot. Autorità 37937 del 22 dicembre 2015 e prot. Autorità 8263 del 17 marzo 2016) rimaste prive di riscontro.
4. A fronte della reiterata inosservanza delle soprarichiamate richieste di informazioni, l’Autorità, con deliberazione 169/2016/E/com, ha intimato a Romaenergie di provvedere entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione stessa:
  - a) all’adempimento degli obblighi di risposta alle richieste di informazioni dello Sportello, ed in particolare a quelle già sollecitate e rimaste inesitate relative agli 8 casi indicati nell’Allegato A alla predetta deliberazione;
  - b) all’invio all’Autorità di una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento dell’obbligo di cui sopra;
  - c) alla comunicazione all’Autorità della correttezza delle informazioni presenti nel sistema di anagrafiche dell’Autorità;
5. In data 18 aprile 2016 è pervenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione (acquisita con prot. Autorità 11403) di revoca a Romaenergie dell’autorizzazione alla vendita di gas naturale ai clienti finali e la conseguente sua cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati a decorrere da maggio 2016.
6. In considerazione della scadenza dei termini indicati nella predetta deliberazione 169/2016/E/com senza adempimento da parte di Romaenergie a tutte le

intimazioni ivi contenute, l’Autorità, con deliberazione 602/2016/S/com, ha avviato, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, il presente procedimento sanzionatorio. Nella medesima deliberazione di avvio, l’Autorità ha determinato, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’art. 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’importo della sanzione pecuniaria nella misura di euro 46.500 (quarantaseimilacinquecento/00), prevedendo che l’eventuale pagamento di un terzo del citato importo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione di avvio – previa ottemperanza alle suddette intimazioni – avrebbe comportato l’estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

7. La società, tuttavia, non ha provveduto alla cessazione delle condotte contestate, né al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata. Pertanto, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
8. Nel corso dell’istruttoria la società non ha presentato documentazione difensiva.
9. Dopo l’avvio del presente procedimento sanzionatorio la società non ha risposto ad un’ulteriore richiesta di informazioni inviata dallo Sportello; in particolare, alla data del 24 ottobre 2018 (prot. Autorità 30267), risultava inesitata, da parte della Società un’altra richiesta, per un totale di 9.
10. Con nota del 25 ottobre 2018 (prot. Autorità 30438) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

11. Con deliberazione GOP 35/08 l’Autorità ha organizzato il flusso di informazioni strumentale all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali creando un’anagrafica completa e costantemente aggiornata degli operatori (c.d. Anagrafica Operatori). Ha altresì unificato e semplificato le modalità di acquisizione di dati, informazioni, notizie e documenti prevedendo un protocollo di comunicazione di tipo informatico, alimentato da una serie di obblighi di comunicazione all’Autorità, a carico degli esercenti nei settori dell’energia elettrica e del gas, aventi ad oggetto in particolare:
  - a) informazioni anagrafiche (tra cui ragione sociale, legale rappresentante, settore di attività, sede legale, sedi operative, elenco soci) (art. 4);
  - b) ogni variazione delle predette informazioni, nonché eventuali “vicende modificative” interessanti tali soggetti, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto (art. 6).
12. L’art. 7, comma 1, della medesima deliberazione ha precisato che l’inottemperanza ai predetti obblighi, salvo che il fatto costituisca reato, può costituire presupposto per l’irrogazione, da parte dell’Autorità, di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.

13. Con deliberazione 96/2013/A è stato poi semplificato l'obbligo in capo ai soggetti esercenti l'attività di vendita al mercato finale di energia elettrica e del gas naturale di comunicare e aggiornare la lista dei Comuni in cui viene svolta l'attività di vendita, attraverso il suo trasferimento nel protocollo informatico denominato "Anagrafica Venditori" (punto 5 e scheda 5 dell'Allegato A alla citata deliberazione).
14. Inoltre, con deliberazione 286/2014/R/com l'Autorità ha approvato il Regolamento per accrescere l'efficacia, da parte dello Sportello, nel trattamento dei reclami dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale e di energia elettrica, assicurando tempestività, qualità ed esaustività delle risposte degli esercenti alle richieste di informazioni dello Sportello. In tal senso, l'art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, prevede che l'Unità Reclami dello Sportello richieda agli esercenti di fornire, entro 20 giorni lavorativi, le informazioni e la documentazione in loro possesso sulle vicende oggetto di segnalazione. Specularmente l'art. 12, comma 1, del medesimo Regolamento stabilisce l'obbligo degli esercenti di riscontrare le predette richieste entro il suindicato termine, nonché di mettere a disposizione le risposte alle richieste di informazioni dello Sportello tramite il Portale esercenti. La gestione efficace dei reclami esige puntualità ed esaustività delle risposte degli esercenti alle predette richieste di informazioni, affinché lo Sportello possa comunicare, in tempi certi e utili, ai clienti finali, le indicazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche segnalate (art. 3, comma 1, lettera f), del Regolamento), nonché le iniziative intraprese e gli esiti dell'attività svolta (art. 3, comma 1, lettera g) del Regolamento). Lo Sportello invia mensilmente, agli Uffici dell'Autorità, la reportistica relativa, tra l'altro, alle richieste di informazioni, inviate agli esercenti, rimaste prive di risposta (art. 14, comma 1, lettera a), del Regolamento).
15. Dagli elementi acquisiti emerge che la società non ha adempiuto a tutte le intimazioni di cui alla deliberazione 169/2016/E/com, entro il termine ivi assegnato, con conseguente violazione di quest'ultima.
16. Si rileva che le condotte contestate non risultano cessate, non avendo la società ottemperato neppure dopo l'avvio del presente procedimento sanzionatorio.
17. Alla data del 24 ottobre 2018 Romaenergie non risulta essersi accreditata al Portale esercenti istituito presso lo Sportello, né avere fornito risposta a 9 richieste di informazioni dello Sportello stesso (note dello Sportello rispettivamente acquisite con prot. Autorità 30266 e prot. Autorità 30267).
18. Con riguardo al sistema di anagrafiche dell'Autorità, la società non risulta avere provveduto all'invio delle informazioni relative ai soci all'Anagrafica Operatori, né all'invio all'Anagrafica Venditori delle informazioni relative ai Comuni nei quali viene svolta l'attività di vendita.

**QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

19. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
20. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta omissiva della società contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali all'esercizio dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità, nonché con le disposizioni dirette ad assicurare l'efficace trattazione dei reclami da parte dello Sportello. In particolare, la condotta ad oggi persistente riguarda:
- a) il mancato riscontro alle richieste di informazioni inviate dallo Sportello, che non ha quindi potuto fornire ai clienti finali le indicazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche segnalate, ed il mancato accreditamento al Portale esercenti messo a disposizione dallo Sportello. Le richieste inesitate da parte della società sono pari, alla data del 24 ottobre 2018, a 9 (nota dello Sportello acquisita con prot. Autorità 30267 del 24 ottobre 2018);
  - b) la mancata comunicazione della correttezza delle informazioni presenti nell'Anagrafica Operatori, ai sensi della deliberazione GOP 35/08, e la mancata compilazione dell'Anagrafica Venditori di cui alla deliberazione 96/2013/A.
21. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e la personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
22. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio depositato dalla società, relativo all'anno 2013, risulta che la stessa ha conseguito un fatturato pari a circa euro 8.600.000.
23. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 50.000 (cinquantamila/00)

**DELIBERA**

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Romaenergie S.r.l., agli obblighi di cui in motivazione;
2. di irrogare a Romaenergie S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 50.000 (cinquantamila/00);

3. di ordinare a Romaenergie S.r.l. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, utilizzando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789 T”);
5. di ordinare a Romaenergie S.r.l. di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato agli indirizzi riscossione@arera.it e sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Romaenergie S.r.l. (P. iva 09471961004), via Ubaldo Comandini, 85/87/89, 00179 Roma e a Roberto Amiconi, in qualità di Amministratore Unico di Romaenergie S.r.l., via Libero Leonardi, n. 120, 00100 Roma (RM), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

22 gennaio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*